

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da:

SOCIETA' SNC, P.C., A.R.

-attori-

Contro

BANCA

-convenuta-

Oggetto: contratto bancario

All'udienza del 14.1.16, avanti il G.I., erano precisate le conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno convenuto in giudizio la 'Banca avanzando domanda di accertamento in relazione al conto corrente n. omissis in essere presso la stessa.

Si è costituita la Banca eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in forza dell'art. 20 del contratto di conto corrente.

L'eccezione è fondata.

Invero detto articolo 20 dispone che per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura il Correntista e l'Azienda di credito convengono che il Foro elettivo per chiamare in giudizio l'Azienda di credito sia esclusivamente quello di Milano.

E' evidente che quindi le parti hanno inteso derogare alle norme generali sulla competenza per territorio come previsto dall'art. 28 c.p.c..

La clausola è stata specificatamente approvata per iscritto ex art. 1341 c.c. dalla correntista.

Né può assumere rilevanza il fatto che la Banca non abbia eccepito la incompetenza territoriale in sede di mediazione, o meglio, nella missiva del 5.2.15 inviata dalla convenuta all'Organismo di Conciliazione con la quale la stessa comunicava che non intendeva aderire al tentativo di conciliazione.

Infatti in primo luogo la incompetenza territoriale riguarda il presente giudizio e quindi andava eccepita unicamente in questa sede, nella comparsa di risposta. L'onere di eccepire la incompetenza territoriale in sede di mediazione, infatti, non è imposto da alcuna norma.

In ogni caso il tenore della lettera inviata dalla Banca all'Organismo di Conciliazione non può certo essere equivocato, ritenendo che la stessa abbia "aderito" alla competenza del Tribunale di Monza, precludendosi ogni eccezione in tal senso, in quanto al contrario la Banca, dopo avere affermato che riteneva la domanda degli attori infondata in fatto e in diritto, aggiungeva "in ogni caso riservata ogni ulteriore contestazione e deduzione anche preliminare nel giudizio di merito".

Posto quanto sopra va affermata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente il Tribunale di Milano.

E' appena il caso di dire che è inammissibile la dichiarazione di "aderire alla eccezione di incompetenza" formulata dalla difesa degli attori. Infatti, in primo luogo tale dichiarazione è stata formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, atto destinato unicamente ad illustrare domande ed eccezioni già introdotte nel giudizio, in secondo luogo la stessa è stata formulata in via subordinata, il che priva di senso la stessa adesione, posto che la stessa per sua natura è finalizzata ad evitare una decisione sulla competenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Giudice Unico, dott.ssa Claudia Lojacono, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da Società SNC, P.C., A.R. contro BANCA, così provvede :

- 1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza essendo competente il Tribunale di Milano;
- 2) condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 5,524,00, oltre accessori di legge e spese generali.

Monza, 26.02.2016

Il Giudice Unico

Dott.ssa Claudia Lojacono

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*